

# Redditometro in 100 voci

*Magistro anticipa in esclusiva a ItaliaOggi i piani delle entrate  
Ciascun bene avrà un peso diverso per la definizione del reddito*

Arriverà a settembre il prototipo del redditorometro. Un elenco di 100 voci raggruppate in macrocategorie che interagiranno tra loro attraverso un meccanismo di pesi ponderati. Nel reddito da sottoporre ad analisi una quota sarà considerata come

utilizzata dalle famiglie per le spese correnti. Il resto finirà nell'ambito delle spese significative. Le novità sono spiegate a *ItaliaOggi* da Luigi Magistro, direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate.

*Luigi Magistro, direttore centrale accertamento, illustra a ItaliaOggi il meccanismo di calcolo*

## Redditometro, cento voci di peso A settembre il prototipo con le ponderazioni per le spese

DI CRISTINA BARTELLI

**A**rriverà a settembre il prototipo del redditorometro. Un elenco di 100 voci raggruppate in macrocategorie che interagiranno tra loro attraverso un meccanismo di pesi ponderati. Nel reddito da sottoporre una quota sarà considerata come utilizzata dalle famiglie per le spese correnti. Il resto finirà nell'ambito delle spese significative. «Al centro dello strumento», spiega **Luigi Magistro**, direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate, in un'intervista a *ItaliaOggi*, «si porrà la capacità di spesa come vuole la nuova impostazione dell'accertamento sintetico». Inoltre occhio alle convenzioni Ocse perché l'Agenzia attingerà proprio dai lavori dell'organismo internazionale l'elenco dei documenti che le imprese potranno utilizzare per chiedere l'esclusione delle sanzioni.

**Domanda.** Che novità ci saranno a settembre sulla messa a punto del redditorometro? In particolare, come saranno identificati i coefficienti da abbinare alle spese sostenute dal contribuente?

**Risposta.** Entro settembre

contiamo di mettere a punto il prototipo del nuovo redditorometro previsto dal decreto legge n. 78 di quest'anno. Stiamo considerando circa 100 voci significative di spesa raggruppate in macrocategorie (abitazione, mezzi di trasporto, istruzione, tempo libero, e così via). Le analisi in corso sono finalizzate a trovare le relazioni esistenti tra le spese ed il reddito disponibile. Più che di coefficienti parlerei di «pesi» da attribuire alle singole spese significative nella stima del reddito complessivo. Dal punto di vista pratico, spese significative per 30 mila euro potranno portare alla stima di un reddito pari (a puro titolo di esempio) a 50 mila euro. La differenza di 20 mila esprimerà tutte le altre spese necessariamente sostenute dal contribuente, ulteriori rispetto a quelle significative considerate dal redditorometro. Si tratta di una gamma vastissima di spese, quali per esempio, quelle per alimenti e bevande e per l'abbigliamento

che assorbono mediamente una quota vicina al 30% dei consumi delle famiglie italiane. Al centro dello strumento si porrà dunque sempre la capacità di spesa, come vuole la nuova impostazione dell'accertamento sintetico varata dal decreto legge n. 78.

**D.** Dai risultati dei primi sette mesi di accertamenti sintetici

anche il redditorometro old style ha dimostrato una fortissima capacità di recupero. Quanto è merito dello strumento e della presunzione relativa che lo affianca e quanto dalla attenta selezione delle posizioni accertate?

**R.** Nei primi sette mesi del 2010 gli uffici dell'Agenzia hanno incrementato considerevolmente il ricorso all'accertamento sintetico, nel cui ambito il redditorometro costituisce solo una delle modalità di determinazione sintetica del reddito. Molti accertamenti del genere sono basati su elementi di spesa diversi da quelli considerati dal redditorometro attualmente in vigore e stanno dando risultati importanti. Più della metà dei contribuenti controllati definiscono l'accertamento sintetico. Ciò dimostra che lo strumento è particolarmente persuasivo, indipendentemente dalla presunzione che lo assiste, anche perché utilizzato su soggetti selezionati in base al rischio di evasione risultante dalla sperequazione tra la capacità di spesa e il reddito dichiarato. Di questo si rendono conto, per primi, i contribuenti controllati che sono anche indotti, per il futuro, a una

maggior fedeltà dichiarativa onde evitare di cadere nuovamente nelle maglie di questo genere di controlli.

**D.** Il monitoraggio sugli 800 mila contribuenti che frutti ha dato?

**R.** Per la elaborazione del nuovo redditometro l'analisi si è concentrata su contribuenti, appartenenti a tutte le categorie reddituali, per i quali esistevano elementi di spesa significativi in Anagrafe tributaria o acquisiti nelle numerose campagne condotte dall'Agenzia (e che proseguiranno costantemente). Il raffronto tra le spese significative e i redditi dichiarati ha già fatto emergere, nel complesso, uno spaccato di evasione talvolta eclatante e fortemente concentrata, in altri casi più strisciante e diffusa, anche in categorie tradizionalmente ritenute a minor rischio di evasione. È questa del resto la forza del nuovo strumento, che muove da molteplici manifestazioni di spesa, spesso irrinunciabili per chi abbia la possibilità di permetterselo. Esso agisce trasversalmente e, quindi, in modo più equo rispetto a quello attualmente in vigore.

**D.** Dall'attuazione della manovra al primo posto ci sarà il provvedimento sul transfer pricing. Può illustrarci per quanto riguarda la documentazione cosa le imprese dovranno tenere ben a mente?

**R.** La nuova norma sugli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento rappresenta un grande passo in avanti verso quell'esigenza di certezza che le imprese multinazionali italiane e gli investitori esteri chiedono nell'applicazione delle norme tributarie. Al tempo stesso l'Agenzia delle entrate nell'ambito del tutoraggio e dell'analisi del rischio potrà operare una migliore e più puntuale selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, con particolare riferimento a quei soggetti che, seppur legittimamente, non hanno ritenuto opportuno predisporre la documentazione pre-

vista dalla nuova norma.

Stiamo mettendo a punto il provvedimento che fornirà specifiche indicazioni in merito alla documentazione che le imprese dovranno predisporre per usufruire del meccanismo di esclusione da sanzioni in caso di rettifiche basate sulla contestazione dei prezzi di trasferimento praticati. Il provvedimento terrà conto degli standard internazionali, quali le indicazioni fornite dall'Ocse e dall'Unione europea, fornendo indicazioni particolarmente analitiche che

consentano alle imprese interessate di conoscere in dettaglio la documentazione che l'Agenzia delle entrate ritiene idonea a dimostrare la conformità al principio del valore normale delle operazioni infragruppo.

**D.** Un importante cambiamento è arrivato con l'avviso di accertamento che diventa ruolo. Come sarà specificato il meccanismo?

**R.** Si tratta, in effetti, di una sorta di «rivoluzione copernicana» in materia di riscossione dei tributi erariali. A seguito delle innovazioni recate dal decreto legge n. 78 gli avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'Iva avranno efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla loro notifica. Tale valenza inciderà sul contenuto dell'atto che sarà integrato aggiungendo la richiesta di adempimento, nei termini previsti, all'obbligo di pagamento degli importi dovuti. L'atto conterrà l'avvertimento che, in mancanza di pagamento entro 30 giorni dal termine ultimo,

l'attività esattiva sarà affidata agli agenti della riscossione anche ai fini dell'eventuale

esecuzione forzata. Pertanto, a differenza del passato, non sarà più formato il ruolo né notificata la cartella di pagamento in quanto gli agenti della riscossione potranno procedere direttamente alle attività esecutive. In sostanza, non vi sarà più la notifica al contribuente di due atti di analogo contenuto (accertamento e cartella) ma tutte le informazioni saranno contenute in un unico provvedimento. Il nuovo meccanismo opererà per gli accertamenti notificati a decorrere dal 1° luglio 2011, per i quali risulteranno assai più ridotti, rispetto a oggi, i tempi della riscossione e i costi per l'erario (dato che non sarà più necessaria l'attuale doppia notifica, atto di accertamento e cartella di pagamento).

© Riproduzione  
—ne riservata—

*Più della metà dei contribuenti controllati definisce*

*Nuovi ruoli, sarà indicata nel modello l'intimazione ad adempiere*

*Il provvedimento sul transfer pricing terrà conto degli standard internazionali Ocse*



**LUIGI MAGISTRO**

